

LAZIOcrea S.p.A.
AVVISO CONCORRENZIALE TRA LUOGHI & PAROLE
REVOCA IN AUTOTUTELA

PREMESSO CHE

- con Determina n. 137 del 19 febbraio 2020 è stata indetto un Avviso concorrenziale per la selezione di proposte di promozione e diffusione della lettura, da svolgersi presso le Biblioteche regionali accreditate all'Organizzazione Bibliotecaria Regionale (O.B.R.), le Librerie e nei luoghi pubblici, da realizzarsi il 25 e 26 aprile 2020 nell'ambito dell'iniziativa "*Primavera delle Meraviglie*" promossa dalla Regione Lazio, prevedendo un importo massimo destinato al finanziamento complessivo degli eventi pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
- il predetto Avviso è stato pubblicato sul profilo di committente di LAZIOcrea S.p.A. e sul B.U.R.L.;
- in data 11 marzo 2020, LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto ad una rettifica in autotutela dell'art.7 del suddetto Avviso, motivata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo la possibilità di invio della domanda di partecipazione mediante P.E.C., fatta salva la facoltà di LAZIOcrea S.p.A. di adottare ogni ulteriore provvedimento in caso di protrarsi della situazione emergenziale, riguardante, a titolo esemplificativo, tempistiche, modalità e svolgimento degli eventi;
- in data 17 marzo 2020 LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto ad una rettifica in autotutela dell'articolo 7 dell'Avviso, motivata dalla predetta situazione emergenziale e dalla conseguente impossibilità di realizzare gli eventi nelle date indicate nell'Avviso, sospendendo i termini di scadenza per la presentazione delle domande, fatta salva la predetta facoltà di adottare ogni ulteriore provvedimento;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato Decreti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 contenenti misure urgenti volte a contrastare la diffusione dell'epidemia attraverso la restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale;
- il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ha vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sospendendo le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

PRESO ATTO

- del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure urgenti adottate al fine di contrastare la diffusione dell'epidemia e che allo stato non è

possibile stabilire con certezza quando e in che modo sarà possibile svolgere gli eventi oggetto dell'Avviso concorrenziale;

CONSIDERATO CHE

- alle amministrazioni aggiudicatrici è sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o annullare le procedure in presenza di determinate condizioni previste dalla legge e seguendo uno specifico procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza, allorché sussista un interesse pubblico, concreto e attuale all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dei partecipanti;
- tale potere trova il proprio fondamento nel principio generale dell'autotutela della Pubblica Amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica;
- LAZIOcrea S.p.A. è dunque titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e che pertanto è legittimo il provvedimento con il quale si procede, in autotutela, alla revoca della procedura dopo averne individuato i presupposti;
- la revoca intervenuta durante l'espletamento della procedura, compresa la fase di aggiudicazione provvisoria, non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale di LAZIOcrea S.p.A. in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della stessa;
- in ossequio ad un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis CdS, Sez. V, n. 107 del 4.1.2019; CdS, sez. III, 06.08.2019 n. 5597; TAR Campania 11 novembre 2019, n. 5368; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 19 novembre 2018 n. 304; TAR Campania, sez. III, 02/03/2018, n.1350) nel procedimento finora espletatosi è formata
- in capo ai partecipanti- una mera aspettativa non qualificata alla conclusione del procedimento e che dunque non è attualmente possibile configurare alcuna posizione giuridicamente rilevante finalizzata alla conclusione della procedura;

VISTI

- tutti gli atti della procedura di gara in corso;
- l'art. 97 della Costituzione e l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, secondo cui l'Amministrazione ha **il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse** al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 contenenti misure urgenti volte a contrastare la

diffusione dell'epidemia attraverso la restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale citati in premessa;

RITENUTO

- pertanto, opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione di cui all' art. 97 della Costituzione, addivenire alla revoca della richiamata procedura in oggetto;
- di aver effettuato la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 ed in particolare della sussistenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, derivanti dall'emergenza epidemiologia da COVID-19;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

- LAZIOcrea S.p.A. ha statuito di:

- a) procedere, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/90 alla revoca in autotutela dell'Avviso concorrenziale di cui all'oggetto e di tutti gli atti, presupposti e successivi, per le motivazioni espresse in narrativa, e in particolare **per sopravvenuti motivi di pubblico interesse**, stante le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- b) non prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela della procedura in oggetto interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non si è perfezionato alcun vincolo giuridicamente rilevante;
- c) dare alla revoca la stessa pubblicità data all'indizione della procedura in oggetto pubblicando il provvedimento sul profilo di committente di LAZIOcrea S.p.A. e sul B.U.R.L., dando contestualmente comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata ai soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara.

Avverso la predetta determina è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio
Il Direttore
Avv. Giuseppe Tota